

# STATUTO

## TITOLO I

### Denominazione - Sede - Durata

#### Art. 1 - Denominazione e sede

1.1 E' costituita una società cooperativa denominata: "Consorzio Agrario del Tirreno società cooperativa".

1.2 La sede è fissata nel Comune di Grosseto all'indirizzo risultante dal registro delle imprese.

1.3 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) senza che ciò costituisca modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto Sociale.

1.4 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

#### Art. 2 - Durata

2.1 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea anche prima della data di scadenza.

## TITOLO II

### Disciplina di riferimento

#### Art. 3 - Normativa generale

3.1 Il Consorzio Agrario del Tirreno società cooperativa (di seguito indistintamente Consorzio o Cooperativa) è regolato oltre che dagli articoli 2, 5 e 6 della legge 28 ottobre 1999 n. 410 e successive modifiche ed integrazioni, dall'articolo 9 della L. 23 luglio 2009 n. 99, dalle altre leggi speciali in tema di cooperazione e anche, in quanto compatibili, dalle norme previste nel titolo VI del libro V del Codice Civile (artt. 2511 e ss.) e per quanto non

previsto dal predetto titolo dalle disposizioni sulla società per azioni in quanto compatibili ed infine dal presente Statuto.

#### **Art. 4 - scopo mutualistico**

4.1 La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale alla valorizzazione ed intensificazione dello scambio mutualistico. Ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge 23 luglio 2009 n. 99, i consorzi agrari sono considerati cooperative a mutualità prevalente indipendentemente dai criteri stabiliti dall'art. 2513 del Codice Civile, qualora rispettino i requisiti di cui all'art. 2514 dello stesso Codice.

### **TITOLO III**

#### **Scopo - Oggetto - Esercizio dell'attività**

#### **Art. 5 - Scopo sociale**

5.1 La cooperativa persegue lo scopo di consentire ai soci, tramite la gestione dell'impresa in forma associata, l'innovazione ed il miglioramento della produzione agricola, nonché la predisposizione e gestione di servizi all'agricoltura. Essa opererà, con l'ausilio dei soci anche per scopi di carattere sociale e solidaristico essendo, il carattere della stessa, animato da benemerite motivazioni di solidarietà verso coloro i quali si trovino in condizioni di bisogno.

5.2 La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano. Per tale motivo la cooperativa potrà aderire a una delle organizzazioni riconosciute di rappresentanza assistenza e tutela, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di categoria o di settore. Potrà dare altresì adesione ad altri organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative di carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico.

#### **Art. 6 - Oggetto sociale**

6.1 La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci ha per oggetto:

a) la produzione, l'acquisto e la commercializzazione in qualunque forma e con ogni mezzo, anche importando ed esportando, mangimi e altri prodotti zootecnici, fertilizzanti, antiparassitari, sementi, derrate, materie prime, semilavorati prodotti finiti, merci, scorte vive e morte ed in genere tutto ciò che può riuscire utile agli agricoltori ed all'agricoltura, ivi compresi i carburanti e lubrificanti;

b) l'acquisto e la commercializzazione in qualunque forma e con ogni mezzo, anche importando ed esportando, macchine ed attrezzi agricoli e da giardinaggio, attrezzature zootecniche, parti di dette macchine ed attrezzature nonché loro ricambi, accessori o beni di consumo;

c) l'organizzazione e la gestione di attività consulenziali, di assistenza tecnica e di servizio in genere nell'interesse dell'agricoltura che saranno ritenute utili e/o necessarie per il conseguimento degli scopi sociali addebitandone il relativo costo a fruitori; a titolo meramente esemplificativo potrà trattarsi di servizi di macchine agricole, di approvvigionamento di bestiame anche selezionato ovvero di consulenze e mezzi tecnici necessari per la conduzione delle aziende agricole dei soci, ecc.;

d) l'esercizio di prestazioni inerenti i servizi post-vendita di tutti i beni prodotti e/o commercializzati, e la conduzione in tale ambito con il sistema dell'appalto per conto terzi o con gestione diretta, sia in sede fissa che ambulante, di officine meccaniche di montaggio, manutenzione e riparazioni di macchine ed attrezzature agricole, industriali, di giardinaggio e zootecniche, per ogni genere di intervento necessario e quindi meccanico, motoristico, elettrauto, di carrozzeria e di gommista;

e) l'assunzione di mandati di agenzie di assicurazione;





leggi in materia e, in specie: della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione; della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione dei valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio; della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema d'impresе editoriali; della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni d'investimento mobiliare; della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato; della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attività d'intermediazione mobiliare; del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, in materia di attività bancaria e finanziaria; dell'art. 26 della legge 7 marzo 1996 n. 108 in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti; del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediazione finanziaria; nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

Il Consorzio, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche integrative e simili e potrà associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere più efficace la propria azione.

Inoltre - ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3 del D.L. 20 Giugno 2017 n.91 convertito nella Legge del 3 agosto 2017, n. 123 e s.m.i. - il Consorzio può offrire occasioni di scambio mutualistico ai propri soci anche per mezzo di società da esso partecipate, le quali offriranno beni e/o servizi ai soci del Consorzio nell'ambito dello scambio mutualistico mediato o indiretto, ed a condizioni tali da creare un vantaggio in capo al socio.

6.3 Potrà, altresì, costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali modificazioni e integrazioni.

#### **Art. 7 - Esercizio dell'attività**

7.1 La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, intratterrà rapporti, prevalentemente con soci; potrà comunque svolgere la propria attività anche verso i non soci.

7.2 Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e dell'oggetto sociale, i soci instaurano con la cooperativa, un rapporto mutualistico, in qualsiasi forma consentita dalla legislazione vigente purché compatibile con le norme specifiche in materia di società cooperative.

#### **TITOLO IV**

##### **Soci cooperatori**

###### **Art. 8 - Soci cooperatori**

8.1 La cooperativa, in linea con le disposizioni di legge, definisce soci cooperatori coloro che:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e

alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte

strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati

economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo

stato dell'attività svolta.

8.2 La responsabilità dei soci è limitata al valore nominale delle azioni sottoscritte. Il capitale

sociale è variabile ed illimitato ed il numero dei soci non può essere inferiore al minimo

previsto dalla legge. Il capitale sociale è suddiviso in azioni ciascuna del valore nominale di

euro venticinque (euro 25,00). I nuovi soci e i sottoscrittori di nuove azioni dovranno versare,

oltre l'importo delle azioni sottoscritte, anche l'eventuale sovrapprezzo determinato

dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di

Amministrazione. La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli azionari a norma dell'articolo 2346 cod. civ..

8.3 In particolare sono Soci Cooperatori:

- le imprese agricole, siano esse persone fisiche, società, enti o associazioni aventi o meno personalità giuridica e loro consorzi che esercitano le attività agricole di coltivazione estensiva o intensiva del fondo anche per colture specializzate, la silvicoltura, l'allevamento di animali, nonché le attività connesse con le precedenti e comunque tutte le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile;

- le imprese che conferiscono le produzioni oggetto d'attività nel rispetto degli scopi di cui al precedente art. 6 (lett. k, l, m);

- gli operatori nel settore della lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, agroalimentari e zootecnici siano essi ditte individuali, società, enti, associazioni, aventi o meno personalità giuridica e loro consorzi.

#### **Art. 9 - Requisiti dei soci**

9.1 Il numero dei soci cooperatori è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

9.2 Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano già maturato esperienza lavorativa e professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

9.3 L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.



	9.4 Il socio cooperatore stabilisce, con la propria adesione, o successivamente	
	all'instaurazione del rapporto associativo, in conformità con l'apposito regolamento, un	
	rapporto di scambio mutualistico.	
	9.5 Non possono in ogni caso essere ammessi come soci cooperatori coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.	
	9.6 E' inoltre, fatto divieto ai soci cooperatori di prestare lavoro a favore di terzi esercenti	
	imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione che può	
	tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico.	
	9.7 I soci, non persone fisiche, siano essi società, enti e associazioni aventi o meno	
	personalità giuridica e loro consorzi dovranno indicare le generalità della persona che li	
	rappresenta con l'indicazione dei poteri.	
	9.8 Se l'impresa socia non è individuale, le quote dovranno essere intestate collettivamente	
	alla ditta stessa e non ai singoli suoi componenti, fermo il principio che per tutti i rapporti fra	
	la società e la ditta socia dovrà essere fatta la designazione del rappresentante di cui sub 9.7.	
	<b>Art. 10 - Domanda di ammissione</b>	
	10.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di	
	Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi:	
	a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale esperienza professionale	
	maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze	
	possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico	
	che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento;	
	c) il numero delle azioni che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere	
	inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo fissato dalla legge;	
	9	

d) per le società, enti, associazioni aventi o meno personalità giuridica e loro consorzi, ove

necessario ai sensi del loro statuto sociale, la data della delibera adottata dall'organo sociale

competente con la quale è stata decisa l'adesione, allegando in tal caso un estratto della

delibera stessa unitamente a copia dello statuto vigente;

e) la dimensione dell'azienda agraria gestita, le tipologie colturali praticate, il numero dei capi

allevati;

f) la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni

legalmente adottate dagli Organi Sociali.

#### **Art. 11 - Procedura di ammissione**

11.1 Il consiglio d'amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di

cui all'articolo 10 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera, entro sessanta (60)

giorni dalla presentazione della domanda, l'ammissione a socio e stabilisce le modalità ed i

termini per il versamento del capitale sociale, e dell'eventuale sovrapprezzo.

11.2 La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli

amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve

motivare entro sessanta (60) giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione, chiedere che

sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima

successiva convocazione. Nel caso di deliberazione Assembleare difforme da quella del

Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito

dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta (30) giorni dalla data

dell'Assemblea stessa. Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione di bilancio le

ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

**Art. 12 - Obblighi dei soci cooperatori**

12.1 I soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dal

Consiglio di Amministrazione:

- le somme dovute per la sottoscrizione delle azioni;

- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea;

- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

12.2 I soci cooperatori, infine, al pari delle altre categorie di soci, sono obbligati ad osservare

le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate

dagli organi sociali.

12.3 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro

soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta (30) giorni dalla ricezione

della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa ovvero

a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

12.4 Le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se

la cessione non è autorizzata dagli amministratori. Il provvedimento che concede o nega

l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della

richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la

società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire

socio.

**Art. 13 - Diritti dei soci cooperatori**

13.1 I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle

deliberazioni dell'Assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

13.2 Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno

un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad

esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, se esiste.

L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

#### **Art. 14 - Recesso**

14.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che non abbia concorso alle delibere riguardanti la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione nei casi di recesso;
- d) che non abbia concorso alle modifiche dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- e) che non abbia concorso all'approvazione riguardante la proroga del termine;
- f) che abbia presentato le proprie dimissioni.

14.2 Il recesso non può essere parziale.

14.3 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta (60) giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se i presupposti del recesso non sussistono, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio.

14.4 Il socio, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto

sociale e il rapporto di scambio mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

14.5 Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

#### **Art. 15 - Esclusione**

15.1 L'esclusione del socio cooperatore è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, nei seguenti casi:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in cooperativa;
- b) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 9 senza la prevista autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta (60) giorni per adeguarsi;
- d) nei casi previsti dall'articolo 2286 del Codice Civile;
- e) nei casi previsti dall'articolo 2288, primo comma del Codice Civile;
- f) che non esegua in tutto o in parte il pagamento delle azioni sottoscritte o si renda moroso nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa anche dopo aver ricevuto l'intimazione di pagamento da parte degli amministratori;
- g) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi alla cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti al Tribunale.

**Art. 16 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione**

16.1 Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione del rapporto mutualistico.

16.2 In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà alla data di delibera del Consiglio di Amministrazione con cui si constatano i legittimi motivi del recesso.

16.3 In caso di esclusione, il rapporto mutualistico pendente si risolverà a far data dal momento in cui il provvedimento di esclusione diverrà definitivo.

**Art. 17 - Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione**

17.1 Nel caso di recesso, esclusione o morte del socio, la liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio. Il pagamento deve essere fatto entro centoottanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

17.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

**Art. 18 - Termini di decadenza - limitazioni al rimborso - responsabilità dei soci cessati**

18.1 La cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque (5) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, ai sensi dell'art. 2949 del Codice Civile.

18.2 Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

	18.3 I soci esclusi di cui all'art. 15 saranno tenuti al risarcimento dei danni ed al pagamento	
	dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento. Comunque, la cooperativa può	
	compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, dal sovrapprezzo, o dal	
	pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da	
	penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.	
	18.4 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza	
	della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello	
	stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio	
	defunto.	
	<b>Art. 19 - Morte del socio</b>	
	19.1 In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di	
	socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali	
	requisiti è effettuato con delibera del Consiglio di Amministrazione.	
	19.2 Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei requisiti o non intendano	
	esercitare il diritto di subingresso, conseguono il diritto al rimborso della quota effettivamente	
	versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente	
	articolo.	
	<b>TITOLO V</b>	
	<b>Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento</b>	
	<b>aziendale.</b>	
	<b>Art. 20 - Fondi di garanzia e sviluppo. Soci sovventori</b>	
	20.1 La società può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per	
	il potenziamento aziendale nonché la costituzione di fondi di garanzia per il pagamento delle	
	15	







	22.6 La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del	
	valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il	
	valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.	
	22.7 In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio sovventore hanno diritto di	
	prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro	
	intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore	
	nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.	
	22.8 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 Codice Civile ai soci sovventori il diritto di	
	recesso spetta per le altre cause che lo legittimano a quando sia decorso il periodo minimo di	
	tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci.	
	22.9 In tutti i casi in cui è ammesso il recesso dei soci sovventori, il rimborso delle azioni	
	dagli stessi sottoscritte dovrà avvenire per un importo corrispondente al valore nominale e	
	alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.	
	<b>Art. 23 - Azioni di partecipazione cooperativa</b>	
	23.1 Con deliberazione dell'Assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale,	
	secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere	
	azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del	
	diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. La Cooperativa ha facoltà di non	
	emettere materialmente i titoli azionari ai sensi dell'art. 2346 cod. civ..	
	23.2 Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non	
	superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio	
	netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.	
	18	



24.3 Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2376 e seguenti, Codice Civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

## TITOLO VI

### Patrimonio sociale, ristorni, bilancio e riparto degli utili

#### Art. 25 - Patrimonio sociale

25.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato:

I. dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;

II. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori confluenti nel fondo per il potenziamento

aziendale;

III. dai conferimenti effettuati dagli azionisti di partecipazione cooperativa;

b) dalla riserva legale indivisibile ex art. 2545 ter C.C. formata con utili di cui al successivo

articolo 28;

c) dal fondo sovrapprezzo azioni, formato con le somme versate dai soci a norma del

precedente art. 8.2;

d) dalla riserva straordinaria formata con utili di cui al successivo art. 28 e con l'importo delle

azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

e) dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori) formate ai sensi dell'articolo 22.5;

f) da ogni altra riserva che l'Assemblea riterrà opportuno costituire nei limiti consentiti dalla

normativa anche fiscale. Le riserve, salvo quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono

indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la

vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento. L'Assemblea dei soci potrà anche

deliberare aumenti di capitale a pagamento in base alla normativa tempo per tempo vigente ed







30.2 Il possessore di tali azioni che intenda trasferirle deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

## **TITOLO VII**

### **Governo della società**

#### **Art. 31 - Sistema di amministrazione e organi sociali**

31.1 La cooperativa adotta il sistema di amministrazione tradizionale previsto per le società per azioni; conseguentemente gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato Esecutivo ove nominato ;
- d) il Collegio dei Sindaci;
- e) l'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa se necessaria.

### **Sezione I - Assemblea**

#### **Art. 32 - Convocazione**

32.1 Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Tanto le Assemblee ordinarie che straordinarie verranno convocate dall'organo amministrativo mediante avviso di convocazione pubblicato sul sito internet del Consorzio almeno quindici (15) giorni prima della data fissata per l'Assemblea. L'avviso inoltre, con lo stesso preavviso, dovrà essere affisso presso la sede legale, nonché presso le agenzie del Consorzio.



Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i punti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione qualora la prima convocazione andasse deserta. Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta (30) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

L'assemblea di seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno previsto per l'assemblea di prima convocazione. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. In tale ultima ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

32.2 Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

32.3 L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell'art. 26 del presente statuto. Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori o ai soci sovventori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro dieci (10) giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

32.4 La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

32.5 Quando siano legalmente costituite, le assemblee rappresentano tutti i soci e deliberano validamente su tutte le materie loro attribuite dalle legge e dal presente statuto.

32.6 Oltre che nei casi in cui lo svolgimento di assemblee separate sia obbligatorio ai sensi del secondo comma dell'art. 2540 del Codice Civile, qualora la cooperativa abbia più di cinquecento (500) soci e l'attività venga svolta in più comuni, l'assemblea generale può essere formata dai delegati eletti fra i soci dalle assemblee parziali convocate nelle località nelle quali risiedono non meno di cinquanta (50) soci. Per la costituzione e le deliberazioni delle assemblee separate, si applicano le norme che regolano l'assemblea generale tenuto conto degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per la nomina del segretario si applica in ogni caso l'art. 37.2 del presente statuto.

Le assemblee separate, presiedute dal Presidente del Consorzio o da un suo delegato, devono deliberare sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale ed in tempo utile perché i delegati da esse eletti possano partecipare a questa assemblea.

Le assemblee parziali inoltre eleggono, col sistema proporzionale, un delegato ogni venti soci intervenuti, in persona o per delega all'Assemblea; se il numero dei votanti non sia un esatto multiplo di venti, ed il resto superi i dieci, viene eletto un delegato anche per questo resto.

L'avviso di convocazione della Assemblea generale è unico e deve rispettare le medesime modalità anche nel caso di convocazione delle assemblee parziali. Nel caso di convocazione di queste ultime, l'avviso dovrà riportare sia le date di convocazione delle assemblee parziali che la data prevista per l'Assemblea generale, da tenersi almeno un giorno dopo l'ultima Assemblea parziale. Ogni delegato all'Assemblea generale è portatore di un voto. I delegati

devono essere nominati fra i soci e intervengono nell'Assemblea generale con mandato vincolante.

**Art. 33 - Assemblea ordinaria**

33.1 L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione;
- 2) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 3) elegge, tra gli aventi diritto, il Presidente, e i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale;
- 5) nomina i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il presidente, fissa i loro compensi e delibera l'eventuale sostituzione e l'eventuale revoca;
- 6) nomina eventualmente il revisore contabile e/o la società di revisione cui attribuire il controllo contabile e/o la certificazione di bilancio previsti dalla legge e determina il relativo compenso e durata dell'incarico secondo la normativa tempo per tempo vigente;
- 7) delibera sulle domande di ammissione dell'aspirante socio non accolte dal Consiglio di Amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato;
- 8) delibera sull'esclusione del socio se appositamente rinviata dal Consiglio di Amministrazione;
- 9) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 27 del presente statuto;

	10) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche	
	economico, da parte dei soci cooperatori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza	
	delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.	
	33.2 Le votazioni si svolgono per alzata di mano con il sistema della prova e controprova.	
	33.3 L'Assemblea ordinaria delibera, infine, su ogni altra materia attribuita dalla legge alla	
	sua competenza e su ogni altro argomento non qui previsto sottoposto al suo esame dal	
	Consiglio di Amministrazione che non sia di esclusiva competenza dell'Assemblea	
	straordinaria.	
	<b>Art. 34 - Assemblea straordinaria</b>	
	34.1 L'Assemblea straordinaria è chiamata a deliberare:	
	1) su tutte le modifiche dello statuto sociale;	
	2) sulla nomina, sui poteri e sulla sostituzione dei liquidatori;	
	3) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge e dal presente statuto alla sua	
	competenza, compresa l'approvazione dei regolamenti di cui all'articolo 2521 ultimo comma	
	del Codice Civile.	
	<b>Art. 35 - Quorum costitutivi e deliberativi</b>	
	35.1 L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita:	
	- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;	
	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	35.2 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, così in	
	prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci	
	presenti o rappresentati. Tuttavia, l'Assemblea straordinaria per lo scioglimento e la	
	28	

liquidazione della società, la trasformazione della società e, la modifica delle norme inerenti i requisiti previsti dall'articolo 2514 cod. civ. per le cooperative a mutualità prevalente, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole di almeno un sesto (1/6) dei soci aventi diritto al voto.

#### **Art. 36 - Diritto di voto e rappresentanza in Assemblea**

36.1 Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori e nel libro dei soci sovventori da almeno novanta (90) giorni e che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte.

36.2 Ogni socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute; nell'Assemblea generale ciascun delegato di assemblea parziale ha un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute dai soci deleganti e da lui stesso. Per i soci sovventori si rinvia all'art. 21 del presente statuto.

36.3 I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta soltanto da un altro socio cooperatore avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di due (2) deleghe.

36.4 I soci sovventori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 del codice civile.

36.5 Si richiamano, per quanto applicabili, le norme dell'articolo 7 della Legge 17 febbraio 1971 n. 127.

#### **Art. 37 - Presidenza dell'Assemblea**

37.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, da un vicepresidente ovvero in caso siano presenti più vice presidenti da quello più anziano ed infine in caso di assenza del Presidente e dei vice presidenti del Consiglio di

	Amministrazione, da persona designata dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza	
	dei presenti.	
	37.2 La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta	
	dall'Assemblea, su proposta del Presidente, con la maggioranza dei voti presenti.	
	37.3 Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la	
	legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Il	
	verbale delle assemblee nei casi previsti dalla legge deve essere redatto da un notaio.	
	<b>SEZIONE II - Consiglio di Amministrazione e Comitato Esecutivo</b>	
	<b>Art. 38 - Elezione e composizione</b>	
	38.1 Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea ordinaria dei soci ed è composto	
	da un numero di consiglieri determinato in numero di 15 (quindici) membri; ove esistano soci	
	sovventori possono far parte del Consiglio di Amministrazione, in aggiunta ai 15 consiglieri	
	eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, ulteriori da uno a cinque membri eletti da detta	
	categoria di soci, e comunque soci sovventori che abbiano effettuato e mantengano apporti in	
	tale veste per importi superiori ad euro cinquecentomila (euro 500.000,00). In ogni caso, ai	
	sensi dell'articolo 2544 ultimo comma del Codice Civile, agli amministratori eletti dai	
	possessori degli strumenti finanziari, in misura comunque non superiore ad un terzo (1/3),	
	non possono essere attribuite deleghe operative, né gli stessi possono far parte del Comitato	
	Esecutivo.	
	38.2 Le votazioni avranno luogo per liste secondo quanto indicato nel successivo paragrafo	
	38.3.	
	38.3 Al fine di garantire un'equa rappresentanza territoriale delle province in cui opera il	
	Consorzio Agrario i membri eletti tra i soci cooperatori o tra gli amministratori degli enti soci	
	cooperatori (in caso di società di persone o persone giuridiche) devono essere scelti in	
	30	

numero pari a 2 (due) tra quelli che risiedano o le cui imprese hanno sede dell'attività nella provincia di Livorno, in numero pari a 3 (tre) tra quelli che risiedano o le cui imprese hanno sede dell'attività nella provincia di Viterbo e/o Rieti, in numero pari a 4 (quattro) tra quelli che risiedano o le cui imprese hanno sede dell'attività nella provincia di Pisa e/o Lucca, Pistoia, Massa Carrara ed in numero pari a 6 (sei) tra quelli che risiedano o le cui imprese hanno sede dell'attività nella provincia di Grosseto. Nella medesima proporzione di cui sopra i candidati alle cariche di amministratori dovranno essere inseriti ed individuabili nelle liste di seguito indicate. Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ogni lista deve indicare il nome del candidato presidente e degli altri candidati alla carica di consiglieri di amministrazione. Le liste, per essere valide, devono riportare un numero complessivo di candidati pari a quindici (15) unità. Le liste presentate dai soci devono essere depositate presso la sede del Consorzio almeno cinque (5) giorni prima di quello fissato per la prima assemblea parziale. Di tutte le liste presentate il Presidente cura l'affissione, senza indugio, in modo visibile presso tutte le unità locali o le altre dipendenze e/o rappresentanze del Consorzio (agenzie, filiali, succursali, magazzini, depositi ecc.). Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ciascuna lista dovrà essere presentata per iscritto presso la sede del Consorzio da almeno il 15% (quindici per cento) dei soci iscritti al libro socia alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolgeranno le elezioni e dovrà essere sottoscritta anche da tutti i candidati in lista. Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti





Amministrazione le decisioni, sul conferimento, sulla cessione o sull'acquisto di rami d'azienda oppure sull'acquisto di intere aziende, sulla costituzione o l'assunzione di una partecipazione rilevante in altra società. In ogni caso è fatto divieto al Consiglio di Amministrazione di cedere l'intera azienda salvo specifica delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci da assumersi con la maggioranza prevista per lo scioglimento della società. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione può in qualunque tempo impartire direttive agli organi delegati ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

#### **Art. 39 - Rappresentanza legale**

39.1 La firma e la rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, sono affidate al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nel caso di assenza o di impedimento, ai vice presidenti eletti dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto disposto nel successivo articolo 44 o ai componenti del Comitato Esecutivo cui venga espressamente attribuita.

#### **Art. 40 - Durata in carica, limiti alla rieleggibilità, cumulo di incarichi, compensi.**

40.1 Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

40.2 Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione hanno diritto a gettoni di presenza nella misura stabilita dall'Assemblea oltre ai rimborsi spese a piè di lista per le spese sostenute e/o anticipate in ragione dell'Ufficio. L'Assemblea può eventualmente determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori inclusi quelli investiti di particolari cariche.

#### **Art. 41 - Riunioni e competenze**

	41.1 Il Consiglio di Amministrazione è di norma convocato dal presidente. Il Consiglio di	
	Amministrazione deve essere convocato immediatamente quando ne è fatta richiesta dai due	
	terzi dei consiglieri in carica secondo l'ordine del giorno contenuto nella richiesta di	
	convocazione. La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata da spedirsi al domicilio	
	degli amministratori e dei sindaci oppure tramite raccomandata a mani con referto di	
	consegna o con telefax o posta elettronica, o posta elettronica certificata al domicilio degli	
	amministratori e dei sindaci almeno cinque (5) giorni prima dell'adunanza. Nei casi urgenti a	
	mezzo raccomandata a mani con referto di consegna o telegramma o fax o posta elettronica o	
	posta elettronica certificata almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione si intendono legalmente costituite quando vi	
	intervengono la maggioranza degli amministratori in carica. Le riunioni del Consiglio di	
	Amministrazione si potranno svolgere anche per teleconferenza o audiovideoconferenza, a	
	condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che	
	ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti	
	esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste	
	condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve	
	pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul	
	relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.	
	Le votazioni sono palesi salvo che si debba deliberare su questioni personali dei consiglieri e	
	sia per tale motivo richiesto espressamente il voto segreto da almeno un terzo dei consiglieri	
	stessi.	
	34	





42.2 Se viene a cessare il Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero consiglio di Amministrazione dovrà ritenersi automaticamente decaduto; in tal caso l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, il quale nel frattempo potrà compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

42.3 L'amministratore che senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decade dalla carica. In tal caso il medesimo verrà sostituito a norma dei precedenti paragrafi 42.1. e 4.2.

#### **Art. 43 - Comitato Esecutivo - compiti, mansioni**

43.1 Il comitato esecutivo, se nominato, si compone di un minimo di tre e di un massimo di sette membri, dei quali fanno parte il Presidente ed i vice presidenti del Consiglio di Amministrazione, restando elettive le cariche rimanenti. I membri elettivi vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri.

43.2 In caso di vacanza di posti durante l'esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione. Al comitato esecutivo spettano le funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dagli articoli 38.7 e 41.3 del presente statuto.

43.3 Il Comitato Esecutivo è convocato dal presidente, oppure, in caso di assenza o impedimento, da uno dei vicepresidenti. La convocazione deve avvenire, almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'adunanza a tutti i componenti del Comitato ed ai componenti effettivi del Collegio Sindacale, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. In caso di urgenza, la convocazione, con i medesimi contenuti e destinatari, può essere fatta a mezzo telegramma, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. La seduta è comunque valida in caso di presenza della



determinarsi dall'Assemblea. Con le medesime modalità potrà essere eventualmente attribuita dall'Assemblea un'indennità di carica anche ai vicepresidenti.

### **Sezione III - Collegio sindacale e controllo contabile.**

#### **Art. 45 - Collegio sindacale e controlli**

45.1 Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea.

45.2 L'Assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

45.3 Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

45.4 Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri previsti dagli artt. 2403 e 2403 bis c.c. ed inoltre esercita pure il controllo contabile di cui all'articolo 2409 bis cod. civ. quando:

i) il Consorzio non si avvalga del controllo contabile esterno di cui al successivo paragrafo

45.6; ii) il Consorzio non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio; iii) il Consorzio non sia comunque tenuto alla redazione del bilancio consoli-dato. Si applicano inoltre le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407c.c..

45.5 La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

45.6 In mancanza dei presupposti che obbligano alla nomina del Collegio Sindacale ai sensi del precedente paragrafo 45.4 e che consentono la possibilità di attribuire ai sindaci il controllo contabile, o nel caso in cui pur nominato il collegio sindacale non sia comunque attribuito a tale organo il controllo contabile ai sensi art. 2409 bis cod. da parte dell'Assemblea, tale controllo contabile verrà esercitato da un Revisore Contabile o da una Società di Revisione iscritti del Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.

## TITOLO VIII

### Scioglimento e altre disposizioni

#### **Art. 46 - Scioglimento**

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno

notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro

delle imprese. Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o

deliberato lo scioglimento della stessa, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le

modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del

numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di

liquidazione. L'Assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma

obbligatorio per legge. La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di

liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera

dell'Assemblea straordinaria, assunta con le maggioranze previste per la modifica dello

statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di

liquidazione hanno diritto di recedere.

#### **Art. 47 - Devoluzione del patrimonio**

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio

sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti

nell'ordine:

a) il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa e i dividendi eventualmente maturati;

b) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e i

dividendi eventualmente maturati;



c) il rimborso delle azioni versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati.

#### **Art. 48 - Clausola arbitrale**

48.1 Fatta eccezione di quelle nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del P.M.,

tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto

diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ivi comprese quelle aventi ad oggetto la validità

delle delibere Assembleari, nonché le controversie promosse da o nei confronti di

amministratori, liquidatori, e sindaci, saranno devolute all'esclusiva decisione di un Collegio.

Il Collegio sarà nominato dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Camera di

Commercio di Grosseto sempre secondo le previsioni dello Statuto Regolamento della stessa.

48.2 Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente clausola, l'arbitrato si

svolgerà secondo lo Statuto - Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della

Camera di Commercio di Grosseto.

48.3 L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto. Nel procedimento arbitrale non si applica

l'articolo 819 primo comma del codice di procedura civile; tuttavia il lodo è sempre

impugnabile anche in deroga a quanto previsto per l'arbitrato internazionale dall'articolo 838

del codice di procedura civile, a norma degli articoli 829 primo comma e 831 dello stesso

codice.

#### **Art. 49 - Direzione**

Il direttore ha le funzioni e responsabilità di cui all'articolo 2396 cod. civ.. In particolare il

direttore sorveglia e regola tutti i servizi ed uffici ed è il capo del personale. Egli cura

l'esecuzione di tutte le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione; cura

inoltre la regolarità delle gestioni commerciali, industriali, agricole, amministrative e

finanziarie del Consorzio in conformità alle decisioni oppure alle direttive generali

impartitegli dagli Organi Competenti. Provvede alla organizzazione dei servizi e degli Uffici della sede centrale e delle dipendenze periferiche, anche disponendo trasferimenti di personale. Firma singolarmente tutti gli atti, contratti, documenti e corrispondenza del Consorzio relativi agli affari del Consorzio stesso in esecuzione delle decisioni e direttive di massima del Consiglio di Amministrazione nonché, la girata delle cambiali e dei diversi titoli di credito, l'emissione degli assegni e le quietanze ordinarie. Partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo e ne è segretario salvo diversa decisione dell'organo stesso. I dirigenti sostituiscono, in caso di assenza o altro impedimento, il direttore con i suoi stessi poteri, secondo designazione del Presidente.

#### **Art. 50 - Disposizioni finali**

Le clausole mutualistiche previste per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e contenute nel presente statuto agli articoli 25 (divieto di distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori), 26, 28 (approvazione bilancio e destinazione dell'utile) e 47 (devoluzione del patrimonio residuo) sono inderogabili e devono essere in fatto osservate. Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra società e i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare corretti regolamenti sottoponendoli poi all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano in quanto compatibili le disposizioni del codice civile sulle società per azioni.

### **TITOLO IX**

#### **SEZIONI ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI**

#### **Art. 51 - Obiettivi e attività**

Il Consorzio Agrario del Tirreno (in avanti Consorzio) può, ai sensi del Reg. UE n. 1308/2013, art. 154, paragrafo 1 e nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia, con delibera dell'Assemblea dei soci, costituire al proprio interno una o più parti chiaramente definite della propria persona giuridica denominate “Sezioni Organizzazione di Produttori” (in avanti “Sezioni O.P.”) per ciascun settore o prodotto o gruppo di prodotti di proprio interesse. Per ognuna di tali Sezioni O.P., il Consorzio può chiedere il riconoscimento come Organizzazione di Produttori (in avanti “O.P.”) od aderire ad altra O.P. già riconosciuta, allo scopo di garantire alle imprese agricole iscritte alla specifica sezione O.P. una migliore valorizzazione delle produzioni attraverso l'ottenimento delle condizioni di vendita più vantaggiose dei prodotti agricoli e la fornitura di assistenza tecnica maggiormente mirata alla realizzazione di produzioni adeguate alle esigenze di mercato.

Il Consorzio, nell'ambito delle attività svolte come O.P., perseguirà i seguenti obiettivi:

- a) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;
- b) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti, anche attraverso la commercializzazione diretta;
- c) ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e stabilizzare i prezzi alla produzione;
- d) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità, nonché favorire processi di rintracciabilità.







	h) qualora il socio che intende aderire alla Sezione O.P. sia una persona giuridica, la domanda	
	dovrà contenere anche l'impegno a fornire l'elenco aggiornato dei propri soci produttori	
	(definiti "soci indiretti" della Sezione O.P.), nonché a garantire, attraverso opportune norme	
	statutarie e/o regolamentari, che tali soci siano sottoposti agli stessi vincoli dei soci diretti.	
	I produttori che siano già soci del Consorzio, al momento della costituzione di una Sezione	
	O.P., qualora intendano aderire alla Sezione stessa, dovranno presentare apposita domanda	
	scritta contenente le indicazioni di cui alle precedenti lettere da a) a g) e, se del caso, h).	
	In ogni caso con delibera del Consiglio di amministrazione è disciplinato il funzionamento	
	della sezione e nelle scritture contabili del Consorzio sono riportati separatamente i dati	
	relativi all'attività svolta con i soci aderenti alla sezione.	
	<b>Art. 54 - Sanzioni</b>	
	54.1 - Al socio aderente alla sezione che non adempia le obbligazioni assunte o contravvenga	
	alle disposizioni statutarie relative alla medesima nonché alle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione in materia, sono applicabili le seguenti sanzioni:	
	- sanzioni pecuniarie, da un minimo di euro cento (euro 100,00) ad un massimo di euro mille	
	(euro 1.000,00), irrogate dal consiglio di amministrazione;	
	- esclusione.	
	54.2 - L'esclusione deve essere deliberata dal consiglio di amministrazione e può aver luogo,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge e dallo statuto, qualora il socio:	
	- non versi per due annualità consecutive il contributo per il funzionamento della sezione;	
	- abbia interessi contrastanti ovvero eserciti attività in concorrenza con quella della sezione;	
	- non adempia agli obblighi di cui al presente articolo per l'esercizio in corso, previa	
	contestazione degli addebiti da parte del Consiglio di amministrazione;	
	- risulti iscritto ad altra O.P. per i medesimi prodotti per cui è associato alla Sezione O.P..	

**Art. 55 - Regolamenti**

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio predisporrà appositi regolamenti interni in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale che saranno approvati dall'Assemblea dei soci e diverranno vincolanti per i soci aderenti alla Sezione O.P..

Tali regolamenti interni disciplineranno altresì la gestione delle Sezioni O.P. definendo le modalità di produzione, di conferimento, di immissione sul mercato, le modalità di controllo della produzione dei soci, ecc.; essi potranno precisare inoltre le modalità per l'applicazione delle sanzioni di cui al precedente art. 54.

**Art. 56 - Trasferimento azioni**

Il trasferimento delle azioni del socio aderente ad una Sezione O.P. potrà avvenire quando sarà decorso il periodo triennale dal momento dell'adesione alla Sezione stessa; inoltre le azioni potranno essere trasferite soltanto ad un soggetto che rispetti i requisiti delle normative vigenti in materia di O.P..

**Art. 57 - Gestione amministrativa**

Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di redazione del bilancio, esso deve essere redatto dando evidenza della gestione separata delle Sezioni O.P..

In particolare, relativamente alla voce A1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni - del conto economico, nella nota integrativa saranno contenute, per ogni Sezione O.P. costituita, le seguenti precisazioni:

- dettaglio del valore e delle quantità di prodotto commercializzato, suddiviso per ogni Regione di provenienza, derivante esclusivamente dal prodotto dei soci aderenti alla Sezione O.P.;





Le assemblee di settore sono convocate dal legale rappresentante del Consorzio, in modo da assicurare la partecipazione di tutti i soci aderenti alla Sezione O.P., ogni volta che lo si ritenga opportuno o quando ne è fatta richiesta da almeno un quinto (1/5) dei soci aderenti alla Sezione O.P..

Alle assemblee di settore è demandata la competenza esclusiva di tutte le deliberazioni riguardanti gli ambiti decisionali propri della Sezione O.P. quali la programmazione della produzione e la sua commercializzazione, la verifica del rispetto degli impegni assunti da soci ed eventuali altri ambiti che potranno essere individuati con apposito regolamento interno, nonché tutte le decisioni riguardanti la normativa relativa alle Organizzazioni di Produttori.

Le delibere delle Assemblee di settore vengono ratificate dall'Assemblea generale dei soci del Consorzio.

I soci non produttori non possono esercitare diritti di voto nelle assemblee di settore, né svolgere attività concorrenziali con quelle delle Sezioni O.P. costituite dal Consorzio, né beneficiare di eventuali contributi conseguenti all'appartenenza all'O.P..

Per ogni Sezione O.P., su proposta del Consiglio di Amministrazione, con delibera dell'assemblea di settore, è istituito un comitato consultivo composto da uno (1) a sette (7) membri che adotta indirizzi per la gestione del prodotto oggetto dell'attività della sezione e predispone le deliberazioni nelle materie di competenza dell'assemblea di settore che saranno adottate dall'assemblea stessa. Alle riunioni dei comitati consultivi partecipa, in qualità di segretario, il Direttore del consorzio o persona da lui delegata.

#### **Art. 59 - Disposizioni finali**

Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alle norme tempo per tempo vigenti in materia di organizzazioni di produttori.

### **TITOLO X**

## Norme transitorie

### **Art. 60- periodo transitorio**

Al fine di favorire una migliore integrazione delle strutture aziendali del Consorzio Agrario Provinciale di Pisa società cooperativa (società incorporata), con quelle del Consorzio Agrario del Tirreno società cooperativa (società incorporante ) e tra i soci delle medesime società, all'esito della fusione delle stesse, si prevede un periodo transitorio durante il quale, in parziale deroga alle norme statutarie di cui ai precedenti titoli del presente statuto, vale la disciplina di cui al presente titolo.

### **Art. 61- durata periodo transitorio**

Il Periodo Transitorio di cui all'articolo che precede decorre, dal momento in cui la fusione ha effetto ai sensi dell'art. 2504 bis c.c., sino al 30 giugno 2019, ovvero, sino alla diversa anteriore data in cui dovesse essere rinnovato integralmente il Consiglio di Amministrazione in carica dalla data di effetto della fusione nella composizione risultante in forza delle previsioni di cui al successivo art. 62 del presente Statuto.

Per tutto quanto non espressamente derogato dalle norme del presente Titolo restano pienamente efficaci e trovano immediata applicazione le previsioni contenute nello Statuto, al quale integralmente si rinvia per le parti non incompatibili con le presenti disposizioni.

### **Art. 62- composizione del CDA durante il periodo transitorio**

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Agrario del Tirreno società cooperativa in carica al momento della fusione con il Consorzio Agrario di Pisa società cooperativa rimane in carica fino alla sua naturale scadenza, coincidente con il termine del Periodo Transitorio di cui ai precedenti artt. 60 e 61.

La sua composizione è, tuttavia, ampliata, per il solo Periodo Transitorio di cui ai precedenti artt. 60 e 61, a numero 22 (ventidue) membri.

I 7 (sette) nuovi componenti il Consiglio di Amministrazione sono individuati nei componenti il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Agrario Provinciale di Pisa in carica alla data della stipula dell'atto di fusione.

Gli amministratori nominati ai sensi dei precedenti commi scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

**Art. 63 - Presidente e vicepresidenti del CDA nel periodo transitorio**

Il Consiglio di Amministrazione, nella composizione di cui al precedente articolo 62, anche al fine di garantire la più ampia rappresentatività di tutti gli ambiti territoriali di riferimento del Consorzio Agrario del Tirreno società cooperativa provvede ad eleggere tra i propri componenti, in aggiunta ai Vice Presidenti del Consorzio Agrario del Tirreno società cooperativa, già in carica alla data di effetto della fusione, un ulteriore vicepresidente individuato in colui che ricoprirà la carica di presidente del Consorzio Agrario di Pisa alla data della stipula dell'atto di fusione.

La Presidenza della società risultante dalla fusione rimane in capo al soggetto che riveste tale carica all'atto della fusione.

Ultimo aggiornamento: 28/01/2021